

Decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257

(in GU 15 settembre 2000, n. 216)

Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del 2 marzo 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, con riferimento alle attività di competenza dello Stato.
2. L'obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo formativo, può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione:
 - a) nel sistema di istruzione scolastica;
 - b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
 - c) nell'esercizio dell'apprendistato.
3. Nelle attività formative di cui al comma 2, lettera a), per quanto riguarda i percorsi integrati di cui all'articolo 7, analogamente a quanto previsto per le attività formative di cui alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ed ai relativi decreti attuativi, si deve tener conto delle esigenze di formazione in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in relazione all'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli specifici rischi correlati allo svolgimento delle attività oggetto di formazione.
4. I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
5. Il passaggio da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del predetto articolo 68, si consegue con le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.
6. Ai fini del presente regolamento per "istituzioni scolastiche" si intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie e, fino a quando non sarà realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII), del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche le scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute.
Essi sono sede dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione.

Art. 2.

Attuazione progressiva

1. Il presente decreto si applica progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel territorio dello Stato che:
 - a) nell'anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo di istruzione;
 - b) nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
 - c) a partire dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.
2. I giovani che nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio.
3. Il presente decreto si applica altresì nei confronti dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato.

Art. 3.

Adempimenti delle istituzioni scolastiche

1. L'amministrazione scolastica periferica, d'intesa con la regione, promuove con le province l'organizzazione di appositi incontri di informazione e orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con i centri di formazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico, per gli alunni che compiono, nell'anno successivo, il quindicesimo anno di età, al fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora già funzionanti, l'anagrafe degli alunni a livello provinciale, gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, comunicano, ove possibile anche in via telematica, ai competenti servizi per l'impiego decentrati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono nell'anno successivo il quindicesimo anno di età, con l'indicazione del percorso scolastico da essi seguito.
3. All'atto delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo, le istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti all'obbligo formativo, con riferimento alla prosecuzione dell'itinerario scolastico ovvero all'inserimento nel sistema della formazione professionale anche attraverso i percorsi integrati ovvero all'accesso all'apprendistato e comunicano entro quindici giorni i relativi esiti ai servizi per l'impiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza, unitamente ai nominativi degli alunni che non hanno formulato alcuna scelta.
4. Le istituzioni scolastiche comunicano, altresì, tempestivamente ai servizi per l'impiego decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso dell'anno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, di quelli che sono passati nel sistema della formazione professionale e di quelli che hanno cessato di frequentare l'istituto prima del 15 marzo. Analoga comunicazione è fatta dall'istituzione scolastica per la quale l'alunno ha ottenuto il passaggio.
5. Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni scolastiche comunicano ai servizi per l'impiego i dati di coloro che hanno frequentato l'istituto, unitamente a quelli definitivi di cui al comma 3.
6. Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per l'impiego e con l'ente locale competente le modalità di reciproca collaborazione ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini dell'istituzione e della tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico, di cui all'articolo 68, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 4.

Iniziative formative e di orientamento per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative

1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento, previste in attuazione delle norme sull'elevamento dell'obbligo di istruzione, anche nelle classi successive a quelle dell'adempimento dell'obbligo stesso. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attività con quella dei servizi per l'impiego e degli enti locali, nonché degli altri servizi individuati dalle regioni.
2. Attività di istruzione finalizzate all'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con gli enti locali.

Art. 5.

Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato

1. L'obbligo formativo è assolto all'interno del percorso di apprendistato come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, vengono definiti obiettivi, criteri generali e contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi, nonché standard formativi minimi necessari ad assicurare omogeneità nazionale ai percorsi formativi. Ai predetti fini il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale della commissione di lavoro prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999.

Art. 6. **Passaggio tra i sistemi**

1. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilità di variane la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale a norma dell'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'amministrazione provinciale.

2. Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l'interessato può utilizzare per l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.

3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere. Esso può contenere l'indicazione della necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi.

5. è fatto salvo il disposto dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Art. 7. Percorsi integrati

1. Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, e nel quadro della programmazione dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 138, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono progettare e realizzare percorsi formativi integrati. Tali percorsi, che sono realizzati in convenzione con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei, pubblici e privati, devono essere progettati in modo da potenziare le capacità di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale.

2. Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi dalle istituzioni scolastiche sono le seguenti:

- a) percorsi con integrazione curricolare, a norma dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e una qualifica professionale;
- b) percorsi con arricchimento curricolare, a norma dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e la certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale.

Art. 8. Certificazioni finali e intermedie e raccordo tra sistemi informativi

1. L'obbligo di frequenza di attività formative assolto a norma dell'articolo 68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è attestato con apposita nota inserita nelle certificazioni rilasciate in esito agli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. In caso di percorsi integrati, tali certificazioni sono completate con le indicazioni contenute in appositi modelli approvati con decreto adottato d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali. In tutti gli altri casi di assolvimento dell'obbligo formativo l'attestazione è rilasciata secondo modelli adottati con la medesima procedura, che costituiscono lo sviluppo della certificazione rilasciata all'atto dell'assolvimento dell'obbligo scolastico a norma dell'articolo 9 del regolamento emanato con decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323.

2. Le istituzioni comunicano ai servizi per l'impiego i nominativi di coloro che hanno assolto all'obbligo della frequenza dell'obbligo formativo nell'ambito del sistema di istruzione.

3. A richiesta degli interessati, in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica le istituzioni scolastiche certificano le competenze acquisite in tale periodo di applicazione allo studio.

4. I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale concordano le modalità e i tempi per realizzare un progressivo raccordo tra il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione ed il Sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ai fini di una piena attuazione dell'obbligo di frequenza delle attività formative.

Art. 9. Modalità di finanziamento

1. Le risorse cui all'articolo 68, comma 4, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.

2. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della citata legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché delle attività previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

De Mauro, Ministro della pubblica istruzione

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000

Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 16

D.M. MIUR 03.12.2004, n. 86: *Approvazione dei modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, ai fini del passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione.* (G.U. 11.12.2004, n. 290)

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al 18° anno di età;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, recante il regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto l'accordo in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali 2 marzo 2000 in materia di obbligo di frequenza di attività formative in attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;

Considerata la necessità di favorire il raccordo tra i sistemi formativi, attraverso il riconoscimento dei crediti e la valorizzazione delle esperienze comunque acquisite dagli allievi;

Sentita la Conferenza unificata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Art. 1 -

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 257, art. 6, comma 3, sono approvati i seguenti modelli di certificazione, di cui agli allegati A e B, che fanno parte integrante del presente decreto:

modello A: è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato alle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore, con esclusione delle quarte e quinte classi degli istituti professionali e degli istituti d'arte. Il relativo certificato è valido in ambito nazionale per l'ammissione alla classe del tipo e dell'indirizzo di istituto per il quale è stato rilasciato;

modello B: è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione ai fini dell'ammissione all'esame di qualifica presso gli istituti di istruzione professionale o all'esame di licenza di maestro d'arte presso gli istituti d'arte. Il relativo certificato è valido in ambito nazionale con riferimento all'indirizzo per il quale è stato rilasciato.

2. I certificati redatti secondo i modelli di cui al comma 1, sono rilasciati a domanda degli interessati dalle commissioni di cui al d.P.R. n. 257/2000, art. 6.

Modello A -- *Certificato di riconoscimento dei crediti per il passaggio ai corsi di istruzione secondaria superiore (dPR 12 luglio 2000, n. 257, art. 6) (1)*

Rilasciato a

Cognome nome luogo e data di nascita
 ai fini del passaggio alla classe
 dell'istituto Indirizzo (specificare l'indirizzo o la specializzazione)

Il presente certificato ha validità nazionale

La commissione

Sulla base della documentazione presentata dall'interessato e delle valutazioni effettuate

Riconosce i seguenti crediti in relazione alle competenze essenziali per la prosecuzione degli studi

Crediti riconosciuti con l'indicazione delle discipline di riferimento ⁽²⁾ Ambiti di acquisizione ⁽³⁾

e attesta

che il sig. ha le competenze per l'ammissione alla frequenza della classe dell'istituto (tipologia-indirizzo o specializzazione) con le seguenti integrazioni ⁽⁴⁾:

.....

oppure per i giovani in situazione di handicap (legge n. 104/1992)
 e attesta

che il sig. può essere ammesso alla frequenza con un Piano Educativo Individualizzato differenziato relativo alla classe dell'istituto (tipologia-indirizzo o specializzazione) con le seguenti misure di accompagnamento ⁽⁵⁾

I componenti della commissione

Cognome e nome firma	Disciplina/settore di appartenenza (6)

Il Presidente

Cognome e nome	firma
Luogo e data del rilascio	

Timbro

(1) Il presente modello è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato alle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore con esclusione delle quarte e quinte classi degli istituti professionali e degli istituti d'arte.

(2) Il riconoscimento è effettuato in relazione all'anno scolastico di inserimento deliberato dalla Commissione

(3) Per ogni credito riconosciuto, indicare l'ambito di acquisizione tra quelli di seguito elencati: istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale; apprendistato; enti certificatori; attività lavorativa; autoformazione; accertamenti effettuati dalla Commissione.

(4) Indicare le eventuali integrazioni richieste ai fini di una proficua prosecuzione degli studi, ai sensi del DPR n. 257/2000.

(5) Indicare le eventuali misure di accompagnamento che consentano allo studente disabile un proficuo inserimento.

(6) Per gli esperiti del mondo del lavoro e della formazione professionale, indicare il settore di appartenenza.

O.M. 03.12.2004, n. 87: Norme concernenti il passaggio dei giovani dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144

Premessa -

Visto l'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Visto il D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge n. 144/1999;

Visto di D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione ed, in particolare, l'art. 205;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, contenente norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e di istruzione secondaria superiore per l'anno 2000/2001;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2004, n. 86, adottato di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche social, con il quale sono stati approvati i modelli di "certificato di riconoscimento dei crediti", relativi al passaggio ai corsi di istruzione secondaria superiore;

Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2004;

Art. 1 - Oggetto dell'ordinanza

1. Il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 257/00, citato nella premessa, e disciplinato dalle norme della presente Ordinanza che modificano le norme dell'OM 21.5.2001, n. 90, riguardanti l'accesso alle classi della scuola secondaria superiore attraverso esami di idoneità e integrativi, mentre rimangono confermate le altre disposizioni della medesima ordinanza.

Art. 2 - Destinatari

1. I giovani in età di obbligo formativo possono accedere, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 257/2000, ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore sulla base delle conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto di attività lavorativa o per autoformazione, previa valutazione delle stesse da parte della commissione prevista nel medesimo articolo 6. Detta commissione individua, inoltre, la classe nella quale gli interessati possono essere proficuamente inseriti.

2. Per il passaggio al biennio terminale degli Istituti professionali e degli istituti d'arte, così come disposto dall'art. 191, comma 6, del testo unico approvato con dlgs n. 297/1994, ai corsi successivi alla qualifica professionale e alla licenza di maestro d'arte, sono ammessi coloro che sono in possesso del relativo diploma. Nei confronti dei giovani sprovvisti del diploma di qualifica professionale o della licenza di maestro d'arte, la Commissione di cui al comma 1, delibera pertanto l'ammissione al relativo esame di stato, previa valutazione dei crediti, secondo quanto stabilito nell'art. 4, comma 8 della presente ordinanza, e rilasciando apposita certificazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della stessa.

3. Gli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte, limitatamente ai destinatari della presente ordinanza, possono svolgersi anche in corso d'anno, per documentati motivi valutati dalla commissione di cui al comma 1.

4. Ai fini di far conseguire più alti livelli di istruzione al maggior numero di persone, sono destinatari della presente ordinanza anche coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età.

Art. 3 - Domanda di passaggio

1. I giovani di cui al precedente art. 2, ai fini dell'accesso al sistema dell'istruzione, presentano apposita domanda all'istituto prescelto, allegando la documentazione ritenuta utile per la valutazione, da parte della Commissione di cui all'art. 4, delle competenze, conoscenze e abilità possedute.

2. Le istituzioni scolastiche predispongono un modello di domanda coerente con il modello di certificazione di cui all' articolo 5.

3. La Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata.

4. Per la presentazione della documentazione valgono le norme del d.P.R. n. 445/2000.

Art. 4 - Commissioni

1. All'inizio di ciascun anno scolastico ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, è costituita ai sensi del d.P.R. n. 257/2000, art. 6, comma 1, presso la singola istituzione scolastica di istruzione secondaria superiore interessata o, in caso di costituzione di rete di scuole, presso l'istituzione a tal fine designata d'intesa tra le scuole aderenti alla rete, un'apposita commissione che, sulla base della documentazione presentata, in relazione all'indirizzo di studi valuta le competenze e le abilità acquisite dai giovani di cui all'art. 2, riconosce e attesta i relativi crediti, individua la classe alla quale gli interessati possano chiedere l'iscrizione e, nei casi di cui all'art. 2, comma 2, ammette gli interessati agli esami di Stato di qualifica professionale di licenza di maestro d'arte.

2. La Commissione è composta da docenti designati dal collegio dei docenti in relazione alle valutazioni da effettuare. In caso di costituzione di rete di scuole, la Commissione è composta da docenti designati dai collegi dei docenti delle scuole facenti parte della rete. Della commissione fanno parte inoltre, per le funzioni di cui all'art. 6, c. 1, del dPR n. 257/2000, esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione di funzioni in materia di formazione professionale a norma del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 143, c. 2, dall'amministrazione provinciale.

3. Il dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dai docenti facenti parte della Commissione circa la documentazione da esaminare, nomina gli esperti di cui al comma 2. Gli esperti in questione sono considerati commissari a piano titolo.

4. La commissione è costituita con provvedimento del dirigente scolastico dell'istituto interessato ovvero con provvedimento del dirigente della istituzione scolastica della rete designata d'intesa tra le scuole aderenti alla rete stessa.

5. La composizione della commissione può essere variata nel corso dell'anno in relazione alle valutazioni da effettuare.

6. La commissione nomina un presidente tra i componenti designati dal collegio dei docenti.

7. Il presidente della commissione sceglie un componente quale segretario con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.

8. La valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri preventivamente adottati dalla Commissione in relazione agli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso a cui il giovane aspira di essere inserito, valorizzando la coerenza con la qualifica professionale posseduta. Ai fini della prosecuzione degli studi nel IV anno degli Istituti secondari superiori, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, adottano misure idonee ad assistere il rientro scolastico dei giovani che abbiano conseguito una qualifica professionale a conclusione dei percorsi sperimentali di cui all'Accordo del 19 giugno 2003.

Art. 5 - Certificazione

1. La certificazione, di cui al mod. A) approvato con D.M. n. 86, citato in premessa contiene l'indicazione del possesso da parte del giovane delle competenze essenziali per l'ammissione alla classe che la commissione ha individuato sulla base dei crediti riconosciuti e degli eventuali accertamenti effettuati. La certificazione contiene altresì l'indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta dal giovane da effettuarsi, anche mediante la frequenza di corsi di recupero, nel primo anno di inserimento. L'integrazione riguarda competenze il cui raggiungimento non pregiudica, a giudizio della Commissione, l'inserimento nella classe individuata dalla Commissione stessa.

2. La certificazione, di cui al modello B) approvato con D.M. n. 86, citato in premessa, contiene indicazione dell'ammissione agli esami di qualifica o agli esami di licenza di maestro d'arte, anche presso altri istituti del medesimo indirizzo. L'ammissione agli esami di qualifica è accompagnata da un voto, espresso in centesimi, equivalente allo scrutinio finale di ammissione previsto dall'art. 27, comma 6 dell'O.M. n. 90/2001.

3. Per le prove di esame di qualifica valgono le norme indicate nel citato art. 27 dell'ordinanza ministeriale n. 90/01.

4. I certificati di cui al primo comma hanno valore soltanto ai fini dell'iscrizione alla classe per cui sono stati rilasciati, anche presso altre istituzioni scolastiche dello stesso indirizzo.

Art. 6 - Giovani in situazione di handicap

1. Per i giovani in situazione di handicap che presentano attestazione di percorsi in base ad un Piano Educativo Individualizzato differenziato viene rilasciata la certificazione secondo le indicazioni specifiche contenute nei citati modelli A) e B).

2. La commissione, al fine della predisposizione degli eventuali accertamenti di cui all'art. 5, primo comma, tiene conto della situazione documentata di handicap degli interessati, anche con l'uso di particolari strumenti didattici individuati alla Commissione.

3. Ai fini di cui al secondo comma, la Commissione può avvalersi di personale esperto, nominato dal Dirigente scolastico.

Art. 7 - Iscrizioni e frequenza

1. Per l'iscrizione e la frequenza dei giovani di cui alla presente ordinanza ministeriale si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, valuta la possibilità di iscrizione alla classe indicata nella certificazione anche in corso d'anno.